



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
di Pavia**

La nuova SRL

**a cura di
PAOLO TONALINI
Notaio in Pavia**

Editoriale Pavese

Copyright © 2003 Paolo Tonalini

Proprietà letteraria riservata. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica sono riservati per tutti gli Stati.

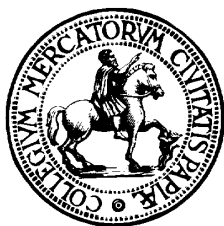


EDITORIALE PAVESE s.r.l. - Corso Cavour 20, Pavia

Stampa: SIGRAF s.r.l. - Calvenzano (BG)

Supplemento al settimanale "Il Punto"

Direttore responsabile Gigi Foti



***Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
di Pavia***

*Via Mentana, 27 - 27100 PAVIA
Telefono 0382 3931 Fax 0382 304559
e-mail: pavia@pv.camcom.it*

Paolo Tonalini è notaio in Pavia. Giornalista pubblicista, collabora dal 1994 con il settimanale "Il Punto" per una rubrica che tratta dell'applicazione concreta della legge nella vita di tutti i giorni. Il libro intitolato "Fatti Vostri", che raccoglie i suoi articoli, è giunto ormai alla terza edizione.

***Avv. PAOLO TONALINI - Notaio
PAVIA - Viale Cesare Battisti 17
Telefono 0382 530207 - Fax 0382 306455
STRADELLA (PV) - Via Dallagiovanna 19
Telefono 0385 48564 - Fax 0385 43443
e-mail: notaio@tonalini.it
www.tonalini.it***

Indice sommario

Indice sommario	1
Prefazione	3
La riforma del diritto societario	5
Le novità in pillole	6
L'adeguamento delle s.r.l. esistenti	8
Costituire una s.r.l.	11
I soci e le quote	15
Il trasferimento delle partecipazioni	16
Recesso ed esclusione del socio	18
Le decisioni dei soci	21
L'amministrazione della società	24
La rappresentanza	27
Il collegio sindacale	28
Aumento e riduzione del capitale	29
I finanziamenti dei soci	31
L'emissione di obbligazioni	33
La clausola arbitrale	33
La s.r.l. unipersonale	35

Prefazione

La riforma del diritto societario, recentemente approvata dal Parlamento, rappresenta il primo grande intervento sulle norme che regolano le società di capitali e cooperative. Fino ad oggi queste norme erano state oggetto di interventi parziali - come la recente modifica delle disposizioni sulle società quotate in Borsa, oppure le modifiche derivanti dall'adeguamento alle direttive dell'Unione Europea - ma nei suoi elementi essenziali il diritto societario era rimasto invariato dal 1942, data di entrata in vigore del codice civile.

In questi cinquant'anni l'economia italiana è profondamente cambiata e oggi lo strumento societario viene correntemente utilizzato anche dalle piccole e medie imprese. Il numero delle società di capitali in Italia (circa 400.000) rimane però di gran lunga inferiore rispetto a quello di altri Stati europei sostanzialmente comparabili all'Italia sotto il profilo economico. Larga diffusione trovano invece le società di persone e le imprese individuali. Proprio la mancata evoluzione degli strumenti legislativi ha probabilmente favorito il moltiplicarsi di imprese di piccole dimensioni, che hanno difficoltà a crescere e dunque restano piccole.

La riforma che entrerà in vigore dal primo gennaio 2004 si propone di fornire alle imprese italiane gli strumenti adatti ad una crescita che è diventata indispensabile per rimanere competitivi in un mercato sempre più globale.

La parte del codice civile dedicata alle società di capitali è stata completamente riscritta. La società a responsabilità limitata, in particolare, viene rivoluzionata in nome della semplificazione e della flessibilità. Per la più diffusa tra le società di capitali è stata finalmente dettata una disciplina specifica, destinata a soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese, caratterizzate da un ristretto numero di soci, spesso appartenenti alla stessa famiglia, che si conoscono bene tra di loro e partecipano direttamente all'attività dell'impresa.

E' molto importante che la conoscenza delle nuove regole si diffonda rapidamente, soprattutto tra gli imprenditori, che ne sono i primi destinatari e che potranno trarre beneficio dalla loro applicazione. Anche in questo caso la Camera di Commercio di Pavia si sta attivando per fornire agli operatori economici della provincia le informazioni necessarie a sfruttare appieno le nuove possibilità offerte dalla riforma. Questo opuscolo nasce proprio con questo intendimento e quindi si rivolge a tutti - non solo agli addetti ai lavori - cercando di illustrare la riforma del diritto societario con un linguaggio chiaro e, per quanto possibile, privo di termini tecnici. Il risultato è un piccolo manuale che può essere facilmente consultato per avere un primo orientamento sulle numerose novità che ci attendono a partire dal prossimo anno e che, in parte, trovano già applicazione.

Il Presidente
della Camera di Commercio di Pavia
Piero Mossi

La riforma del diritto societario

La riforma del diritto societario è **entrata in vigore il primo gennaio 2004** (*d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003*), ma le società preesistenti hanno tempo **fino al 30 settembre 2004** per adeguare i propri statuti alle novità legislative (per le società cooperative il termine è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004).

La **prima grande riforma del diritto societario** riguarda tutte le società di capitali e cooperative. La **società per azioni** viene profondamente modificata, in particolare per quanto riguarda l'amministrazione e il controllo, ma la sua struttura rimane piuttosto rigida, perché si tratta di un tipo societario destinato alla grande impresa, tendenzialmente proiettata verso il ricorso al mercato dei capitali. La prima preoccupazione del legislatore rimane quindi la tutela dei soci considerati come investitori, specialmente se non intervengono direttamente nella gestione della società. La **società a responsabilità limitata**, invece, viene completamente rivoluzionata all'insegna della semplificazione e della flessibilità.

La s.r.l. è **la più diffusa tra le società di capitali**, ma fino a oggi non aveva una disciplina specifica, era solo una versione ridotta della s.p.a. con poche differenze significative: un capitale minimo più basso, la possibilità di fare a meno del collegio sindacale, il divieto di emettere azioni o obbligazioni. La riforma del diritto societario introduce ora una **disciplina specifica** per la s.r.l.. Il legislatore ha pensato alle esigenze delle **piccole e medie imprese**, caratterizzate da un **ristretto numero di soci**, spesso appartenenti alla stessa famiglia, che si conoscono bene tra di loro e **partecipano direttamente all'attività dell'impresa**. Queste imprese hanno bisogno di uno strumento societario flessibile e personalizzabile, adatto a soddisfare le esigenze di **efficienza e semplicità nella gestione**.

La semplificazione riguarda in primo luogo la formazione delle decisioni dei soci e l'amministrazione, ma anche il procedimento di costituzione della società. La nuova disciplina rende la s.r.l. **molto simile alle società di persone**, pur conservando la caratteristica essenziale della responsabilità limitata. La s.r.l. è stata definita infatti come società di persone a responsabilità limitata. **Il socio è posto al centro dell'attenzione**, grazie alle norme che prevedono un intervento più diretto nell'amministrazione della società, valorizzando il ruolo di socio-imprenditore, e consentono di recedere dalla società in caso di grave disaccordo con gli altri soci. La centralità della figura del socio si traduce anche nella possibilità di **adattare lo statuto della società alle diverse esigenze particolari**. Grazie alla notevole **autonomia** concessa alla volontà dei soci, lo statuto della nuova s.r.l. può essere realizzato su misura per le differenti realtà. Fino a ieri lo statuto era come un abito preconfezionato: potevamo scegliere la taglia e anche fare qualche modifica, ma negli aspetti essenziali rimaneva uguale a quello delle altre società. Oggi invece lo statuto può essere realizzato su misura, come un abito sartoriale, adattandolo alle nostre esigenze particolari. Questa autonomia è sicuramente un'opportunità per i

soci, ma può essere anche una sfida, perché per approfittarne dovranno abituarsi a dedicare più tempo a **progettare l'architettura della società**, naturalmente con l'aiuto di professionisti qualificati: il proprio commercialista e il notaio di fiducia, che oltre a stipulare l'atto costitutivo è responsabile del controllo di legittimità sullo statuto, ed è opportuno sia consultato fin dall'inizio. L'autonomia statutaria ci consente di dare vita a una società completamente nuova, molto diversa dalla s.r.l. che conosciamo, ma consente anche, all'estremo opposto, di mantenere tutto pressoché invariato. La flessibilità, infatti, può essere sfruttata anche per riprodurre esattamente le vecchie regole, con il solo limite del rispetto delle norme inderogabili.

Ricordiamo infine che la riforma riguarda solo le società di capitali (s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.) e le società cooperative. Le **società di persone** (s.n.c., s.a.s. e società semplici) **restano regolate dalle norme attuali**, con una sola importante **eccezione**: le **clausole arbitrali**. Quando si prevede che le controversie tra i soci siano risolte da uno o più arbitri, questi devono essere nominati da un soggetto estraneo alla società (per esempio il presidente del tribunale, della camera di commercio o del consiglio notarile) e non più dai soci, come normalmente avveniva fino a oggi. Questa regola vale per tutte le società, quindi anche i patti sociali delle società di persone dovrebbero essere modificati in tal senso, se si volesse mantenere valida la clausola arbitrale anche dal primo gennaio 2004. In caso contrario, la clausola si intenderà come non scritta, e tutte le controversie saranno decise dal tribunale competente. E questo sarà ciò che accadrà nella stragrande maggioranza dei casi, dato che non conviene sostenere il costo di una modifica dei patti sociali solo per questo. Un'altra novità per le società di persone è la possibilità, ora espressamente prevista, che queste abbiano come socio, anche illimitatamente responsabile, una società di capitali. Questa ipotesi era stata finora esclusa dalla giurisprudenza per le difficoltà che ne derivano in sede di bilancio, un problema che la riforma non ha in alcun modo affrontato.

Le novità in pillole

Prima di scendere nel dettaglio, vediamo rapidamente quali sono le principali novità della riforma per le s.r.l..

Anzitutto, le nuove norme comportano alcuni **cambiamenti che interessano tutte le s.r.l., comprese quelle esistenti**:

- ✓ **cambiano le maggioranze previste dalla legge per le assemblee dei soci**: l'assemblea delibera con la presenza di almeno la metà del capitale sociale, e con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente (cioè basta il voto favorevole di più di un quarto del capitale, mentre prima ne occorreva più della metà), mentre è richiesto il voto favorevole

di almeno la metà del capitale sociale solo per modificare lo statuto oppure per deliberare operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (quindi si può modificare lo statuto con il voto favorevole della maggioranza del capitale, mentre prima ne occorre due terzi); **l'atto costitutivo può stabilire maggioranze diverse solo con una clausola espressa**, in caso contrario valgono le nuove maggioranze previste dalla legge;

- ✓ **il socio può sempre recedere dalla società** quando l'atto costitutivo impedisce il trasferimento delle quote o lo subordina al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, oppure se non ha dato il proprio consenso alle delibere che stabiliscono il cambiamento del tipo di società o dell'oggetto (anche mediante il compimento di operazioni che ne comportano la modifica sostanziale), la fusione o la scissione della società, il trasferimento della sede all'estero, una modifica rilevante dei diritti attribuiti ai soci, l'introduzione o la soppressione di una clausola arbitrale o l'aumento del capitale sociale mediante offerta a terzi delle quote di nuova emissione;
- ✓ chi **recede** dalla società ha diritto a ricevere, entro sei mesi dalla propria comunicazione, una **somma corrispondente al valore di mercato della propria quota** di partecipazione, in proporzione al patrimonio sociale;
- ✓ **tutti gli amministratori** hanno ora la **rappresentanza generale** della società;
- ✓ la **clausola arbitrale** è valida solo se prevede la nomina di tutti gli arbitri da parte di un soggetto esterno alla società, e non da parte degli interessati;
- ✓ il **trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune** non è più una modifica dell'atto costitutivo, quindi non richiede più un'assemblea dei soci verbalizzata dal notaio, ma una semplice comunicazione degli amministratori al registro delle imprese;
- ✓ in sede di costituzione della società deve essere **versato almeno il 25% del capitale sociale** (e non più i 3/10), ma il versamento può essere sostituito da una **fideiussione bancaria** o una **polizza assicurativa**.

La riforma prevede inoltre una lunga serie di possibilità di cui le società, vecchie e nuove, possono avvalersi **in via facoltativa**. Si tratta di opportunità che le nuove norme offrono ai soci delle s.r.l., che possono decidere liberamente se approfittarne o meno, inserendo le relative clausole **nell'atto costitutivo delle nuove società o adeguando in tal senso gli statuti delle s.r.l. esistenti**:

- ✓ possono essere conferite in società anche le **prestazioni di opera o di servizi**;

- ✓ le **partecipazioni sociali** possono essere attribuite ai soci **in misura non proporzionale ai conferimenti** eseguiti;
- ✓ l'atto costitutivo può attribuire a uno o più soci **particolari diritti sull'amministrazione della società o sulla distribuzione degli utili**;
- ✓ i **soci** e gli **amministratori** possono prendere gran parte delle decisioni anche **senza riunirsi**;
- ✓ è possibile attribuire **l'amministrazione a più persone in via congiunta o disgiunta**, come nelle società di persone;
- ✓ la società può avere una **durata indeterminata** (ma in tal caso ciascun socio può recedere dalla società in qualsiasi momento);
- ✓ la s.r.l. può emettere **obbligazioni**;
- ✓ l'atto costitutivo può prevedere specifiche cause di **esclusione** del socio dalla società.

L'adeguamento delle s.r.l. esistenti

La riforma entrerà in vigore solo dal primo gennaio 2004. **Per il 2003, quindi, tutto rimane invariato.** Il legislatore ha infatti deciso di rinviare di un anno l'applicazione della riforma per consentire a tutti gli operatori di approfondire la conoscenza delle numerose novità.

Inoltre, solo le società costituite a partire dal primo gennaio 2004 saranno subito regolate dalle nuove norme. **Le s.r.l. preesistenti**, cioè tutte quelle costituite in data anteriore al 31 dicembre 2003, **avranno tempo fino al 30 settembre 2004 per adeguare i propri statuti alle novità legislative.** Fino al momento in cui sarà deliberato l'adeguamento, e comunque non oltre il 30 settembre 2004, resteranno valide le clausole dei vecchi statuti, anche se contrarie alle nuove norme inderogabili.

Ma in cosa consiste l'adeguamento? La legge impone l'obbligo di **uniformarsi alle norme inderogabili**, cioè a quelle regole fissate dal legislatore in modo tassativo, senza possibilità di deroga da parte della volontà privata, neppure con il consenso di tutti i soci. Se lo statuto di una s.r.l. contiene **clausole** che pur essendo pienamente legittime secondo la legislazione precedente, **non sono più compatibili con le regole introdotte dalla riforma**, c'è l'obbligo di eliminarle o modificarle. Solo **un'attenta analisi dello statuto** di ogni società può rivelare la presenza o meno di clausole di questo tipo, e sicuramente su questo argomento ci sarà molto da discutere.

Ci sono però altre situazioni in cui sarà opportuno procedere all'adeguamento. Anzitutto gli statuti contengono spesso **clausole che rinviavano ad articoli del codice civile abrogati dalla riforma**, e risultano ora prive di senso. L'impossibilità di trarre un'indicazione chiara dallo statuto potrebbe essere causa di

notevoli problemi in caso di futuri contrasti tra i soci. Queste clausole richiedono dunque una modifica.

Un altro aspetto molto importante da considerare in vista dell'adeguamento è la **maggioranza richiesta per le delibere dell'assemblea**. Spesso negli attuali statuti non è espressamente prevista una determinata maggioranza, ma si rinvia semplicemente alle norme di legge. Dobbiamo quindi fare attenzione, perché le nuove norme consentono di deliberare la **modifica dell'atto costitutivo con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, e non più dei due terzi**. Per stabilire una **maggioranza diversa** da quella prevista dalla legge occorre **inserire una specifica clausola**. Ciò potrebbe essere opportuno nelle società in cui è necessario mantenere determinati equilibri precostituiti tra i soci.

Altro elemento da prendere in considerazione è l'eventuale presenza di una **clausola di gradimento**. Questa clausola è molto frequente negli statuti delle s.r.l., perché consente ai soci un efficace controllo sull'ingresso in società di soggetti indesiderati. Il gradimento, infatti, può essere concesso o negato in assoluta libertà, senza fare riferimento a parametri oggettivi. Secondo le nuove norme, però, la presenza di una clausola di questo tipo **consente a ciascuno dei soci di recedere dalla società in qualsiasi momento**, come vedremo nella parte dedicata al trasferimento delle quote. L'improvviso recesso di un socio può creare grossi problemi alla società, quindi è senz'altro opportuno, in sede di adeguamento, eliminare la clausola di mero gradimento.

Il grande vantaggio dell'adeguamento dello statuto sociale è comunque la possibilità di **approfittare delle nuove opportunità offerte dalla riforma**, che nella maggior parte dei casi non possono trovare applicazione in mancanza di una **espressa previsione dell'atto costitutivo**. Per esempio la nomina di più amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta (proprio come nelle società di persone), o la possibilità che i soci o gli amministratori prendano le decisioni senza riunirsi, sottoscrivendo separatamente una dichiarazione di consenso, richiedono una specifica previsione contenuta nell'atto costitutivo. In sede di adeguamento, inoltre, si potrà tenere conto delle **particolari esigenze della società e dei soci** per formulare clausole specifiche in deroga alle regole ordinarie, sfruttando l'elasticità concessa dalla riforma in molti campi.

La legge ha previsto un **procedimento semplificato per l'adeguamento dello statuto** delle società preesistenti alle nuove norme introdotte dalla riforma. A partire dal primo gennaio 2004 le **delibere dell'assemblea straordinaria** necessarie ad adeguare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni possono essere assunte **con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, qualunque esso sia**. Questa regola consente di deliberare l'adeguamento anche con una scarsa partecipazione dei soci, un problema che di solito non riguarda le s.r.l.. Il verbale dell'assemblea straordinaria

è redatto da un **notaio**, che deve sempre **verificare la conformità della delibera alle norme di legge** prima di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese.

La legge stabilisce che il procedimento semplificato **può essere utilizzato per adeguarsi a tutte le nuove norme, non solo quelle inderogabili ma anche quelle che possono essere derogate dalla volontà dei soci**. Non è chiaro, però, fino a che punto può spingersi l'adeguamento. Con la maggioranza ridotta si potranno eliminare le clausole statutarie che contrastano con le norme inderogabili, e anche disciplinare quegli aspetti dell'organizzazione societaria che ne conseguono, pur se connessi all'applicazione di norme derogabili. Non sarà invece possibile, con questa procedura, introdurre nello statuto quelle clausole che sono ammesse in via facoltativa dalle nuove norme ma non sono in alcun modo necessarie, perché le società potrebbe continuare a essere disciplinata dalle regole precedenti. Queste infatti costituirebbero delle modifiche rilevanti dell'assetto sociale, che devono essere approvate con la maggioranza ordinariamente prevista dalla legge o dallo statuto sociale.

Ricordiamo anche che la legge ha **concesso alle società esistenti la possibilità di adeguarsi subito alle nuove regole**, modificando le attuali clausole statutarie con una delibera dell'assemblea straordinaria assunta anche prima della fine del 2003. In questo caso, però, si applicano le regole ordinarie, quindi occorre il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. Le modifiche saranno comunque **efficaci solo dopo il primo gennaio 2004, dal momento in cui saranno depositate presso il registro delle imprese**. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le vecchie regole. Le società che approfitteranno di questa opportunità saranno regolate da due serie di norme sul funzionamento della società, il vecchio statuto valido per tutto il 2003 e le nuove clausole che potranno essere applicate solo successivamente al primo gennaio 2004. Il momento che segnerà il passaggio dal vecchio statuto al nuovo sarà quello del deposito presso il registro delle imprese delle nuove regole sul funzionamento della società, deposito che potrà essere eseguito solo dopo il primo gennaio 2004.

Questa opportunità è stata introdotta per consentire alle società esistenti deliberare l'adeguamento in occasione di **un'assemblea straordinaria tenuta nel corso del 2003 per altre ragioni** (per esempio un aumento del capitale o una modifica dell'oggetto sociale), evitando così di dover convocare un'altra assemblea solo per adeguarsi alla riforma. Al di fuori di questa ipotesi, però, **non conviene affrettarsi a deliberare le modifiche**, dato che le nuove norme sono così recenti che la loro interpretazione non si è ancora consolidata, rimangono ancora alcuni punti controversi e non è neppure da escludere un ulteriore intervento del legislatore. L'esperienza consiglia di rinviare l'adeguamento a un momento successivo, quindi non è il caso di convocare subito un'assemblea per l'adeguamento.

Il doppio regime **vale anche per le nuove s.r.l. che saranno costituite da qui alla fine del 2003**, prima dell'entrata in vigore della riforma. L'atto costitutivo di queste

società può infatti già comprendere una serie di clausole conformi alle nuove regole, che acquisteranno efficacia solo quando saranno depositate presso il registro delle imprese, dopo il primo gennaio 2004. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le vecchie regole.

Le s.r.l. di nuova costituzione hanno anche un'altra alternativa. Possono infatti adottare **uno statuto che sia conforme sia alle norme attuali che a quelle introdotte dalla riforma**. In questo modo si evita sia l'adeguamento successivo sia il regime del doppio statuto, e non è neppure necessario provvedere al deposito nel registro delle imprese dopo il primo gennaio 2004, tuttavia questa soluzione è consigliabile solo a quelle società che, per la loro struttura, non hanno interesse ad avvalersi delle nuove opportunità previste dalla riforma.

Costituire una s.r.l.

A partire **dal primo gennaio 2004** la costituzione di una nuova s.r.l. è disciplinata dalle nuove norme introdotte dalla riforma. L'atto costitutivo della s.r.l. richiede sempre un atto pubblico. Al **notaio** che stipula l'atto è affidata, tra l'altro, la responsabilità di **verificare la presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e la legittimità di tutte le clausole**, prima di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione deve ora essere richiesta **entro 20 giorni** dalla stipula dell'atto costitutivo.

L'atto costitutivo è composto, da un punto di vista logico, da due parti ben distinte. Da una parte ci sono gli accordi che riguardano la fase della costituzione della società, e comprendono essenzialmente i dati anagrafici dei soci fondatori, l'esecuzione dei conferimenti, l'attribuzione ai soci delle partecipazioni e la nomina del primo organo amministrativo, e dall'altra tutte le **norme relative al funzionamento della società**, che la accompagneranno, salvo modifiche successive, per tutta la sua esistenza. Queste norme sono normalmente conosciute con sotto il nome di **statuto**. Il termine statuto non è più utilizzato dal legislatore nelle norme sulla s.r.l., dove si parla solo di atto costitutivo, ma ciò non toglie che possono ancora essere definite come statuto l'insieme delle **norme sul funzionamento della società**, che **formano parte integrante dell'atto costitutivo**. Rimane solo il dubbio se sarà ancora possibile allegare lo statuto all'atto costitutivo, come siamo abituati a fare, oppure sarà necessario inserirlo direttamente nel corpo di questo, scrivendolo tutto di seguito. E' comunque un problema formale, che non ha nessuna rilevanza pratica. Lo statuto continuerà a esistere, anche se incorporato nell'atto costitutivo.

Ma veniamo ora al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'atto costitutivo deve indicare anzitutto i **dati anagrafici dei soci**. Se tra i soci c'è una persona giuridica, oltre alla denominazione e alla sede occorre ora indicare

anche lo Stato in cui è stata costituita, ai fini dell'individuazione della legge applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato.

Occorre poi specificare la **denominazione** della società, che deve sempre contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata (anche abbreviato s.r.l.).

La prima novità di rilievo riguarda la **sede** della società: nell'atto costitutivo è ora **sufficiente indicare il Comune in cui ha sede la società**, mentre l'indirizzo completo deve essere inserito solo nel modello usato per l'iscrizione nel registro delle imprese. Il successivo trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune sarà di competenza degli amministratori e non sarà più necessario l'intervento del notaio, basterà una semplice comunicazione al registro delle imprese.

L'indicazione della durata della società non è più obbligatoria. Possiamo quindi scegliere se indicare nell'atto costitutivo un termine di durata della società, oppure costituire una società con una **durata indeterminata**. In questo caso, però, ogni socio ha il **diritto di recedere dalla società in qualsiasi momento**, con un preavviso di almeno sei mesi. L'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso più lungo, ma non oltre un anno. Dobbiamo inoltre tenere presente che se indichiamo un **termine di durata** questo **deve essere ragionevole**, perché un termine eccessivamente lungo potrebbe portare, in via interpretativa, a considerare la società come contratta a tempo indeterminato, e pertanto aprire la strada al diritto di recesso dei soci.

Nell'atto costitutivo non deve più essere indicato l'oggetto sociale, ma **l'attività che la società intende svolgere**. Ciò significa che non sono più ammesse elencazioni generiche, occorre indicare dettagliatamente le attività in cui la società ha intenzione di impegnarsi. Già in precedenza non era consentito prevedere un oggetto sociale così ampio da risultare indeterminato, ma ora è richiesta una maggiore precisione.

Il **capitale sociale** deve essere di **almeno 10.000 euro**. Per la s.r.l. l'importo minimo non è cambiato (a differenza della s.p.a., il cui capitale minimo è stato aumentato da 100.000 a 120.000 euro). Non è più previsto che le quote siano multiple di un euro, quindi le partecipazioni potranno essere espresse anche con i decimali.

Se l'atto costitutivo non stabilisce diversamente, il conferimento deve essere fatto in **denaro**. In questo caso ciascun socio, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, **deve versarne in banca almeno il 25%** (e non più i tre decimi). Il versamento può ora essere **sostituito da una fideiussione bancaria o una polizza di assicurazione**, con le caratteristiche che saranno stabilite da un decreto del presidente del consiglio dei ministri. In tal caso il socio, in qualsiasi momento, può sostituire la fideiussione o la polizza con il versamento del corrispondente importo in denaro.

Se l'atto costitutivo lo consente è comunque possibile conferire **qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica: beni mobili o immobili, crediti**, ma anche **prestazioni di lavoro o di servizi** a favore della società. E' questa una delle principali novità della riforma. Fino a oggi, infatti, nelle società di capitali era assolutamente vietato conferire a titolo di capitale il semplice impegno a svolgere un'attività, che poteva essere previsto solo come prestazione accessoria, cioè aggiuntiva rispetto alla sottoscrizione del capitale sociale. Oggi questo divieto vale solo per le s.p.a.. Fa quindi il suo ingresso nella s.r.l. la figura del socio d'opera, in precedenza limitata alle società di persone.

Il **socio d'opera**, pur essendo un socio a tutti gli effetti, non conferisce una somma di denaro o beni in natura, ma si impegna a prestare la propria opera oppure a svolgere determinati servizi a favore della società. Per inciso, si ritiene che in caso di conferimento d'opera nel bilancio della società debba essere iscritto al passivo l'importo del capitale sottoscritto dal socio e all'attivo una voce "crediti di servizi" di uguale ammontare.

La legge, naturalmente, si preoccupa anche di tutelare i creditori della società, che possono fare affidamento solo sul capitale sociale, e non su un impegno generico dei soci. Il socio d'opera deve quindi **garantire l'adempimento degli obblighi assunti con una fideiussione bancaria o una polizza di assicurazione**. In caso di inadempimento da parte del socio, volontario o involontario (si pensi, per esempio, alla sua morte), la società potrà incassare una somma di denaro corrispondente alla valutazione che era stata fatta della prestazione conferita, quindi viene sempre assicurata l'integrità del capitale sociale. Se l'atto costitutivo lo consente, la fideiussione bancaria o la polizza di assicurazione possono essere sostituite dal versamento di una **cauzione in denaro**. L'inadempimento degli obblighi assunti può anche essere previsto nell'atto costitutivo come causa di esclusione del socio dalla società.

Ricordiamo comunque che **tutti i conferimenti in natura**, di qualsiasi genere, devono essere valutati da un **esperto liberamente scelto dal socio**, che redige una **perizia giurata di stima** attestando che il valore del conferimento non è inferiore a quello che gli viene attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale (e dell'eventuale sovrapprezzo). Per la s.r.l. l'esperto non deve più essere nominato dal presidente del tribunale (come è ancora previsto, invece, per i conferimenti in una s.p.a.) ma deve essere sempre **scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o le società di revisione**, indipendentemente dal tipo di bene da valutare. Per la valutazione di beni che richiedono una preparazione specifica, come per esempio gli immobili, il revisore potrà naturalmente munirsi di una perizia eseguita da un professionista competente in materia.

La perizia è necessaria per **qualsiasi conferimento diverso dal denaro**, quindi non solo per i beni mobili o immobili e i crediti, ma anche per i conferimenti d'opera. La nuova disciplina della s.r.l., a differenza di quella della s.p.a., non prevede più

che gli amministratori controllino la valutazione eseguita dal perito nei centottanta giorni successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese.

La **perizia** è necessaria anche se la società **acquista beni o crediti dai soci, dagli amministratori** o dai soci fondatori, entro due anni dall'iscrizione nel registro delle imprese, per un corrispettivo pari o superiore a un decimo del capitale sociale. Tale acquisto deve essere **autorizzato con decisione dei soci**, a meno che l'atto costitutivo escluda espressamente la necessità dell'autorizzazione.

Abbiamo visto che la grande novità è quella del socio d'opera, che non conferisce una somma di denaro né beni in natura, ma si impegna solo a prestare la propria opera oppure a svolgere determinati servizi a favore della società. La previsione della nuova legge è stata accolta con entusiasmo perché consente finalmente di attribuire rilevanza alla prestazione lavorativa del socio, che rappresenta la regola nelle società di persone ed è molto frequente anche nelle s.r.l.. In questo modo, quindi, si ritiene che possa essere favorita l'evoluzione delle attuali società di persone verso una forma societaria più vantaggiosa, quella appunto della s.r.l.. In effetti è vero che molte s.r.l., come le società di persone, si basano proprio sul lavoro dei soci, senza il quale non potrebbero proseguire l'attività. Ma si sentiva davvero il bisogno di conferire il lavoro come capitale sociale? In realtà il procedimento di valutazione da parte del perito, anche se semplificato rispetto al passato, e soprattutto la necessità di richiedere una fideiussione bancaria o stipulare una polizza di assicurazione, rendono molto più conveniente ricorrere al vecchio sistema della **prestazione accessoria**. Il socio, infatti, pur avendo conferito in società una somma di denaro a titolo di capitale, può sicuramente impegnarsi a prestare la propria opera oppure a svolgere determinati servizi a favore della società, non a titolo di conferimento ma come obbligo ulteriore. E di ciò si può tenere conto nello stabilire la sua quota di partecipazione, che come vedremo può anche non essere proporzionale ai conferimenti, e di conseguenza la misura in cui concorrerà alla ripartizione degli utili. Per esempio, se Tizio conferisce in società 9.500 euro e Caio solo 500 euro, ma si impegna anche a prestare la propria opera a favore della società, si può attribuire a ciascuno una quota di partecipazione del valore nominale di 5.000 euro. E questo avviene senza perizia, senza fideiussione e senza polizza. E' vero che il socio deve disporre di una somma di denaro da conferire come capitale, ma questa può anche essere molto modesta, probabilmente inferiore al costo stesso di una fideiussione. Questa sarà dunque, probabilmente, la strada seguita, completando il meccanismo con una clausola di esclusione in caso di inadempimento, oppure prevedendo delle opportune clausole di recesso.

Ricordiamo infine che la s.r.l. **acquista la personalità giuridica dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese**. Per le **operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione** è sempre illimitatamente responsabile verso i terzi chi ha agito in nome della società, ma le nuove norme prevedono anche la responsabilità illimitata dei soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il

compimento dell'operazione, e in ogni caso la responsabilità illimitata del socio fondatore se si tratta di società unipersonale. Quindi, se i soci decidono di comune accordo di compiere un atto in nome della società prima della sua iscrizione nel registro delle imprese, ne rispondono illimitatamente in proprio. Con la riforma il legislatore ha anche precisato che se la società, dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, ha approvato l'operazione precedentemente compiuta in suo nome, ne assume la responsabilità ed è tenuta a rilevare chi ha agito. Ciò significa che se la società non ratifica l'operazione non ne risponde in alcun modo, e i terzi potranno rivalersi solo contro i soci responsabili.

I soci e le quote

Normalmente **le quote di partecipazione sono assegnate ai soci in misura proporzionale al conferimento eseguito, e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.** Le nuove regole ammettono però numerose possibilità di deroga.

Anzitutto **l'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione delle quote ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti eseguiti.** Per esempio, se Tizio conferisce in società 9.000 euro e Caio solo 1.000 euro, è possibile attribuire a ciascuno di essi una quota di partecipazione del valore nominale di 5.000 euro. Ciò può avvenire per qualsiasi ragione, per esempio perché Tizio fa affidamento sull'esperienza di Caio in un determinato settore commerciale, e quindi è disposto a riconoscergli una partecipazione superiore al valore del suo conferimento in denaro, oppure perché Tizio è il padre di Caio e intende così beneficiare il figlio. Un simile accordo, comunque, è ora pienamente legittimo.

Inoltre **l'atto costitutivo può attribuire ai soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione dei gli utili.** Per esempio potrebbe essere attribuito a uno solo dei soci il diritto di nominare gli amministratori della società, o riservare a esso la nomina di uno o più amministratori. Oppure potrebbe essere riservato a uno dei soci il diritto di partecipare agli utili in misura superiore alla propria quota di partecipazione. In questo modo l'atto costitutivo può stabilire che la divisione degli utili avvenga in proporzione diversa rispetto alle quote di partecipazione al capitale. Questa opportunità potrebbe risultare molto interessante anche per ragioni fiscali, specialmente nell'ambito delle società familiari.

La legge non chiarisce se questi diritti particolari devono intendersi **attribuiti ai singoli soci a titolo personale**, oppure possono essere trasferiti insieme alla quota di partecipazione. Sembra però più coerente ritenere che si tratti di diritti personali, e pertanto che **il loro trasferimento in capo ad altri soci comporti una modifica dell'atto costitutivo.** In caso contrario, infatti, si verrebbe a creare una vera e propria categoria di partecipazioni differenziate rispetto a quelle ordinarie,

un'eventualità che il legislatore ha voluto escludere per la s.r.l., come si ricava dalla relazione parlamentare che ha accompagnato la riforma. Se accogliamo questa impostazione è opportuno precisare nell'atto costitutivo che in caso di trasferimento della partecipazione da parte del socio che gode dei particolari diritti ne comporta l'estinzione, con la conseguente applicazione delle regole ordinarie. La questione, comunque, rimane tuttora aperta.

In ogni caso ricordiamo che, salva una diversa disposizione dell'atto costitutivo, questi diritti **possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci**, quindi il socio privilegiato ha una sorta di diritto di veto contro l'eventuale modifica dei suoi privilegi. L'attribuzione di questi diritti particolari sarà normalmente prevista al momento della costituzione della società, ma ovviamente è possibile inserirli nell'atto costitutivo con una modifica successiva. Questa modifica dovrà essere approvata all'unanimità, dato che attribuendo un diritto particolare a un socio si va necessariamente a limitare i diritti soggettivi degli altri soci.

Ricordiamo infine che il nome dei soci e le rispettive partecipazioni sono indicati nel **libro dei soci**, da cui devono risultare i versamenti fatti sulle partecipazioni e le variazioni nelle persone dei soci.

Il trasferimento delle partecipazioni

La regola generale rimane la **libera trasferibilità delle partecipazioni sociali**, anche in seguito alla riforma, ma l'atto costitutivo della s.r.l. può sempre contenere clausole che limitano in vario modo il trasferimento delle quote, fino a escluderlo completamente.

In questa materia i soci hanno la più ampia autonomia. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni sociali possono essere **liberamente trasferite** sia per atto tra vivi (cessione o donazione) sia a causa di morte (eredità o legato). L'atto costitutivo potrebbe invece contenere una clausola che **vieta ogni trasferimento** delle quote. Tra queste due soluzioni estreme possiamo ipotizzare **qualsiasi tipo di limitazione al trasferimento** delle partecipazioni sociali. Le clausole più diffuse sono quelle che introducono un diritto di prelazione o di gradimento.

La **clausola di prelazione** attribuisce ai soci il diritto di essere preferiti nell'acquisto delle partecipazioni sociali, in caso uno di essi decida di vendere. Chi vuole vendere deve pertanto comunicare agli altri soci il prezzo e le condizioni della cessione, e questi hanno un certo periodo di tempo per decidere se vogliono acquistare. Se più soci esercitano il diritto di prelazione, le quote offerte in vendita sono ripartite tra di essi in proporzione alla loro attuale partecipazione al capitale.

La **clausola di gradimento** è ancora più forte, perché consente di impedire la cessione delle partecipazioni sociali a un soggetto considerato non gradito, e può essere previsto, oltre che in caso di vendita delle partecipazioni sociali, anche per la

donazione o la successione a causa di morte. Questo diritto di veto può essere attribuito ai singoli **soci**, all'**assemblea** (eventualmente con una maggioranza qualificata), agli **amministratori**, e in seguito alla riforma anche a **soggetti estranei alla società**. Si può quindi pensare a una società in cui l'aspirante socio debba risultare gradito a un ente pubblico, a un'associazione di categoria oppure a un ordine professionale.

Il gradimento può essere completamente discrezionale (mero gradimento) oppure essere collegato alla presenza in capo all'aspirante socio di alcuni requisiti predeterminati. Se è previsto il **mero gradimento**, chi è chiamato a esprimerlo può limitarsi a dire sì o no, senza bisogno di fornire giustificazioni. Se invece il gradimento è **legato a requisiti oggettivi**, la sua concessione dipende da una verifica della loro presenza, e l'eventuale diniego deve essere puntualmente motivato con riferimento a questi.

In seguito alla riforma è possibile attribuire il diritto di gradimento o di prelazione **anche a uno solo dei soci**, oppure ad alcuni di essi. La grande novità della riforma è però la previsione, in alcune ipotesi, di una via d'uscita per il socio che vede limitata o esclusa la possibilità di vendere le partecipazioni per la presenza di una clausola statutaria. **Quando l'atto costitutivo impedisce il trasferimento delle quote o lo subordina al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti (mero gradimento)**, il socio può sempre **recedere dalla società**. La semplice presenza di una clausola di mero gradimento, o che addirittura vieta il trasferimento delle partecipazioni sociali, consente a ciascuno dei soci di recedere in qualsiasi momento dalla società, ottenendo la liquidazione della propria quota. L'atto costitutivo non può derogare a questa regola, ma solo stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota sociale, prima del quale il recesso non può essere esercitato. La presenza nello statuto di una clausola di mero gradimento o di intrasferibilità può quindi avere conseguenze estremamente dannose per la società, e deve essere attentamente valutata dai soci, soprattutto per le società già esistenti, nelle quali la clausola di mero gradimento è estremamente diffusa. E' probabile che d'ora in avanti le clausole di mero gradimento scompaiano dagli statuti di s.r.l., dato che i soci vorranno evitare di consentire in qualsiasi momento il recesso. Saranno probabilmente preferite le clausole di prelazione.

In caso di **morte del socio**, normalmente la quota di partecipazione si trasmette agli eredi o legatari, che devono eseguire la comunicazione al registro delle imprese e chiedere l'iscrizione nel libro soci presentando il certificato di morte, un atto di notorietà che attesta la qualità di eredi e una copia del testamento, se esiste. L'atto costitutivo potrebbe vietare il trasferimento a causa di morte, oppure prevedere la necessità del gradimento per gli eredi, per consentire un controllo su chi entra a far parte della società. Anche in questo caso le nuove regole parlano di diritto di recesso, non per il socio ma per l'erede, se viene **impedito in concreto il**

trasferimento delle quote per successione. In realtà l'erede, non essendo diventato socio, non può recedere. La legge intende dire soltanto che se gli eredi non possono diventare soci devono ricevere una somma corrispondente al valore di mercato della quota che era del defunto. Si tratta dunque di una **liquidazione della quota sociale agli eredi**, che avviene con le stesse modalità previste in caso di recesso.

La riforma ha modificato anche la rilevanza della **pubblicità del trasferimento della quota sociale**. Secondo le nuove norme, se la stessa quota viene ceduta con successivi contratti a persone diverse, **prevale tra gli acquirenti quello che per primo ha iscritto il trasferimento nel registro delle imprese**, purché sia in buona fede. Fino a oggi, invece, la pubblicità non aveva alcuna rilevanza, perché in caso di conflitto tra più acquirenti prevaleva che aveva stipulato per primo l'atto di acquisto. Con la riforma il regime di circolazione delle quote di s.r.l. si avvicina dunque a quello previsto per i beni immobili, ove prevale sempre che ha eseguito per primo la pubblicità. Ciò consente di verificare, prima dell'acquisto, l'effettiva titolarità del bene in capo al venditore. Per le quote di s.r.l., però, questo principio viene temperato dalla previsione del requisito della **buona fede** in capo all'acquirente, dunque chi acquista sapendo che il venditore aveva già trasferito ad altri la propria quota non può prevalere neppure se ha iscritto per primo il trasferimento nel registro delle imprese. La buona fede, comunque, si presume, quindi l'onere di provarne l'inesistenza grava su chi la contesta.

Ricordiamo infine che quando viene trasferita una partecipazione per la quale il capitale non è stato ancora interamente versato alla società, **l'alienante rimane responsabile, insieme all'acquirente, dei versamenti ancora dovuti**, per un periodo di **tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro soci**.

Recesso ed esclusione del socio

La facoltà di recesso del socio di s.r.l. è una delle grandi novità della riforma. Fino a oggi, infatti, il recesso da una società di capitali era consentito solo in casi eccezionali, e la liquidazione della partecipazione avveniva ai valori di bilancio, che di solito non rispecchiano il reale valore della società.

Le nuove norme garantiscono una maggiore **tutela al socio di minoranza** che si trova in disaccordo sulle questioni più importanti della gestione sociale. Sono **ampliate le ipotesi di recesso** e vengono introdotti **criteri più equi per la liquidazione della quota**. La principale preoccupazione del legislatore rimane comunque quella di **consentire agli altri soci la prosecuzione dell'attività sociale**. Il recesso, insomma, deve risolvere una situazione di contrasto tra i soci, ma non fornire una facile scappatoia a chi non intende rispettare il contratto sociale. La riforma ha tentato di trovare un punto di equilibrio tra queste diverse esigenze.

La legge prevede alcuni **casi inderogabili di recesso**, lasciando ai soci la **facoltà di introdurre altre ipotesi** nell'atto costitutivo.

Anzitutto possono sempre recedere i soci che non hanno dato il proprio consenso alle delibere che stabiliscono il **cambiamento del tipo di società o dell'oggetto** (anche mediante il compimento di operazioni che ne comportano la modifica sostanziale), la **fusione** o la **scissione** della società, il **trasferimento della sede all'estero** o una **modifica rilevante dei diritti attribuiti ai soci**. Possono recedere entro novanta giorni i soci che hanno votato contro l'introduzione o la soppressione di una **clausola arbitrale**, o che non erano presenti al momento della delibera. Può recedere anche il socio che non ha consentito alla delibera di **aumento del capitale sociale mediante offerta a terzi delle quote di nuova emissione**, quando l'atto costitutivo prevede questa possibilità.

Nelle **società costituite a tempo indeterminato**, inoltre, il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. Il periodo di preavviso può essere aumentato fino a un anno per espressa previsione dell'atto costitutivo.

Il recesso è sempre consentito al socio quando **l'atto costitutivo impedisce il trasferimento delle quote o lo subordina al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti**. In questo caso, però, l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota sociale, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

Si parla di recesso anche per l'erede del socio, quando viene **impedito in concreto il trasferimento delle quote per successione**. In realtà l'erede, non essendo diventato socio, non può recedere, quindi sarebbe più corretto parlare di **liquidazione della quota sociale agli eredi**. Il risultato, comunque, è lo stesso.

L'atto costitutivo può prevedere altre ipotesi di recesso, disciplinando le modalità per il loro esercizio da parte dei soci.

In ogni caso chi recede dalla società ha diritto a **ricevere, entro sei mesi dalla propria comunicazione, una somma corrispondente al valore della propria quota di partecipazione**, in proporzione al patrimonio sociale. La legge parla di valore di mercato, un concetto che non si adatta molto alla s.r.l., comunque intende dire che non si può più fare riferimento al valore di bilancio, che come è noto non rispecchia sempre il valore effettivo della società. L'organo amministrativo deve invece redigere un'**apposita situazione patrimoniale** che tenga conto del valore di mercato dei beni che compongono il patrimonio sociale e dell'avviamento dell'attività esercitata dalla società.

In caso di **disaccordo** tra la società e il socio recedente, il valore di rimborso della quota di partecipazione è determinato mediante la **relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale** su richiesta della società o del recedente. Il presidente del tribunale stabilisce anche chi deve sostenere le spese della perizia.

La legge prevede alcune ipotesi alternative per il rimborso del valore della quota di partecipazione del recedente. Il principio ispiratore della norma è che **si vuole impedire, se possibile, che sia intaccato il capitale sociale**. La riduzione del capitale è quindi la soluzione estrema, che si applica solo dopo aver esplorato tutte le alternative.

Il rimborso può avvenire anzitutto mediante **acquisto della quota del recedente** da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci stessi. L'acquisto della quota da parte di solo alcuni dei soci è senz'altro possibile con il consenso di tutti gli altri, mentre non è chiaro se possa avvenire anche in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione, secondo il procedimento previsto dalla legge per le società per azioni.

Se la quota del recedente non viene acquistata né dai soci né da terzi, il rimborso avviene **utilizzando le riserve disponibili o gli utili non distribuiti**. Ricordiamo però che la s.r.l. non può mai acquistare le proprie quote sociali, quindi se il rimborso avviene utilizzando le riserve disponibili, senza intaccare il capitale, si pone il problema della sorte delle quote liquidate. La legge non lo dice espressamente, ma l'unica soluzione sembra essere la loro ripartizione tra gli altri soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione.

In mancanza di riserve, il rimborso della quota del recedente può avvenire solo **deliberando la riduzione del capitale sociale**, con le modalità previste dalla legge. Se non è possibile neppure la riduzione del capitale sociale, **la società viene messa in liquidazione**. In questo caso, dunque, il recesso può avere conseguenze estremamente gravi per la società, e la minaccia di esercitarlo può attribuire al socio di minoranza un notevole potere contrattuale. Dobbiamo infatti tenere presente che le piccole e medie imprese italiane risultano troppo spesso sottocapitalizzate e dipendenti dal credito bancario. In tali condizioni l'esercizio del diritto di recesso da parte di un socio che abbia un certo peso, anche se di minoranza, può arrivare facilmente a mettere in crisi la società per la mancanza di riserve sufficienti a rimborsare la quota. Gli altri soci, quindi, sarebbero costretti a mettere mano al portafoglio per evitare lo scioglimento. Si può persino ipotizzare che la semplice presenza nello statuto sociale di clausole che comportano una facoltà di recedere dalla società più ampia di quella prevista dalle norme inderogabili sia causa di problemi per l'accesso al credito.

Ricordiamo però che la **società può sempre impedire l'esercizio del recesso, o privare di efficacia in recesso già esercitato, revocando la delibera che lo aveva legittimato**. Una possibilità molto importante, che probabilmente sarà ampiamente sfruttata.

Un'altra importante novità della riforma è che **l'atto costitutivo può indicare specifiche ipotesi di esclusione del socio dalla società**. Non sono ammesse clausole generiche, quindi non basta fare riferimento alla presenza di una giusta causa. Bisogna indicare in modo dettagliato le ipotesi che legittimano l'esclusione,

come per esempio il caso in cui il socio sia fallito o sia dichiarato interdetto, sia inadempiente nei confronti della società nella prestazione delle opere o servizi oggetto di conferimento, oppure svolga un'attività concorrente con quella della società. Si potrebbe anche pensare a ipotesi di esclusione automatica, come per esempio il compimento del settantacinquesimo anno di età, una specie di pensionamento obbligatorio che potrebbe trovare applicazione nei casi in cui il socio si è impegnato a prestare la propria attività lavorativa a favore della società. Anche chi viene escluso dalla società ha diritto di **ricevere entro sei mesi il valore di mercato della quota**, con le stesse modalità che abbiamo visto per il recesso. In caso di esclusione, però, **non è mai consentito ridurre il capitale sociale**. L'esclusione avviene solo se i soci o la società possono permettersi di sostenerne il costo.

Le decisioni dei soci

Come abbiamo visto, nella s.r.l. il socio è posto al centro dell'attenzione. E' naturale, dunque, che le decisioni di maggiore importanza nella vita della società siano sempre riservate ai soci. Esse sono, in particolare, l'**approvazione del bilancio** e la **distribuzione degli utili**, la **nomina degli amministratori**, l'eventuale **nomina dei sindaci** e del presidente del collegio sindacale o del revisore, le **modificazioni dell'atto costitutivo** e la **decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci**. Tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale rientrano per esempio gli atti di acquisto, cessione o affitto di azienda, che pertanto non potranno più essere stipulati dagli amministratori senza una preventiva decisione dei soci. Altre materie possono essere riservate alla decisione dei soci per espressa disposizione dell'atto costitutivo. Inoltre, in qualsiasi momento, uno o più amministratori, oppure i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, possono sottoporre un determinato argomento alla decisione dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare a tutte le decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, a meno che l'atto costitutivo attribuisca a uno o più soci il diritto di voto in misura superiore alla propria quota di partecipazione.

Le nuove norme parlano genericamente di decisioni dei soci, e non più di delibere dell'assemblea, perché il modo di esprimere la volontà dei soci è stato completamente rivoluzionato. Se lo statuto non dice niente in proposito, i soci continueranno a riunirsi in assemblea. L'atto costitutivo può però prevedere che **i soci deliberino anche senza incontrarsi, sottoscrivendo separatamente un documento da cui risulta l'argomento della decisione e il proprio consenso**. Non è più necessario, dunque, che i soci si riuniscano fisicamente in un solo luogo

per prendere le decisioni che riguardano la società, come per esempio l'approvazione del bilancio o la nomina degli amministratori. La possibilità di partecipare alle decisioni sottoscrivendo semplicemente un documento scritto è utile soprattutto quando i soci risiedono in località distanti tra loro, oppure si trovano spesso in viaggio per ragioni di lavoro, ma può semplificare la gestione di tutte le società. E' probabile che in assenza di contrasti tra i soci le decisioni vengano prese con una semplice consultazione telefonica, cui farà seguito la sottoscrizione di un documento inviato via fax o per posta elettronica. Con la nuova disciplina viene di fatto **superata anche l'assemblea tenuta mediante sistemi di videoconferenza**, che non ha più ragione d'essere di fronte alle nuove modalità delle decisioni dei soci, pur non essendo vietata.

Ricordiamo però che la possibilità che i soci prendano decisioni senza riunirsi in assemblea deve essere **espressamente prevista dall'atto costitutivo**. Su questo punto, dunque, è opportuno adeguare gli statuti delle società esistenti. In mancanza di una specifica clausola, infatti, rimane applicabile il procedimento assembleare, con le stesse modalità finora praticate.

Per le decisioni non collegiali la legge distingue tra consultazione scritta e consenso espresso per iscritto. La differenza tra queste due modalità non è ben chiara, ma secondo alcuni si tratta di consultazione quando si raccolgono le sottoscrizioni dei soci su un unico documento, che viene fatto circolare, mentre si parla di consenso quando ogni socio invia alla società un documento diverso, anche se predisposto secondo un certo schema. La distinzione comunque non ha alcuna importanza, perché la sostanza non cambia: **dai documenti sottoscritti dai soci devono sempre risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa**.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che **anche quando i soci decidono senza riunirsi in assemblea è necessario che tutti siano messi in condizione di partecipare alla decisione**, e quindi siano informati di ciò che si sta decidendo. Naturalmente il singolo socio può sempre astenersi dall'esprimere la propria volontà. Non è possibile, dunque, prendere una decisione senza informare un socio, anche quando il suo voto sarebbe ininfluenza sull'esito della decisione, perché gli altri dispongono di una maggioranza sufficiente.

Possono essere prese in questo modo la maggior parte delle decisioni, e in particolare l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori, e l'eventuale nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore.

La legge prevede che le decisioni dei soci in forma non assembleare siano prese con il **voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale** (in realtà, se tutti partecipano alla decisione, occorre il voto favorevole di più della metà del capitale sociale). L'atto costitutivo, però, può stabilire una maggioranza diversa.

Rimane l'**obbligo di riunirsi in assemblea** solo in due ipotesi particolari: per approvare le **modifiche dell'atto costitutivo** oppure per deliberare **operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci**. Occorre inoltre riunirsi in assemblea **quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale**.

Anche l'assemblea è regolata in modo diverso. Anzitutto l'atto costitutivo può stabilire che **l'assemblea sia convocata anche senza lettere raccomandate, purché sia garantita la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare**. Solo in mancanza di diversa disposizione dell'atto costitutivo la convocazione avviene ancora con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione si può evitare quando partecipano all'assemblea tutti i soci e sono stati almeno informati, anche se non presenti, tutti gli amministratori e i sindaci (**assemblea totalitaria**). In questo caso, però, ogni socio si può opporre alla trattazione di un argomento sul quale non si ritiene sufficientemente informato. Viene ampliata la possibilità di delega. Il socio può ora farsi rappresentare in assemblea da qualsiasi persona, compresi gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società, dato che questi limiti sono rimasti solo nella disciplina della s.p.a..

Scompare la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria. L'assemblea è ora di un solo genere, quale che siano le materie trattate. Ma soprattutto cambiano le maggioranze richieste dalla legge per le delibere.

La legge, infatti, prevede che **l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti i soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta**. Solo per alcune delibere, le stesse in cui abbiamo visto che c'è sempre l'obbligo di riunirsi in assemblea, occorre il **voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale**. Questa maggioranza qualificata è dunque richiesta per approvare le **modifiche dell'atto costitutivo** oppure per deliberare **operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci**. In ogni caso l'atto costitutivo può stabilire una maggioranza diversa.

La maggioranza richiesta per le decisioni dei soci e le delibere dell'assemblea rappresenta uno dei punti principali da prendere in considerazione al momento della costituzione di una nuova s.r.l. e nell'adeguamento delle s.r.l. preesistenti. Gli equilibri tra i soci all'interno della società dipendono infatti, in larga misura, dalle maggioranze che si formano al momento del voto, anche se d'ora in avanti dovremo abituarci a considerare anche la possibilità che a uno o più soci siano attribuiti diritti particolari, come consente la nuova legge. **La riforma ha ridotto drasticamente le maggioranze necessarie per le decisioni dei soci**. Fino a oggi, nella s.r.l., le delibere dell'assemblea ordinaria richiedevano il voto favorevole

della maggioranza del capitale sociale. Ora non si parla più di assemblea ordinaria, ma le stesse delibere (nomina amministratori, approvazione del bilancio e distribuzione degli utili, etc.) possono essere prese con la presenza in assemblea di metà del capitale sociale, e il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, quindi di più di un quarto del capitale sociale. Solo se si sceglie il procedimento di decisione non assembleare (consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) è ancora richiesto il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. Una volta l'assemblea straordinaria deliberava con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. Oggi le stesse delibere (in primo luogo le modifiche statutarie) possono essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. C'è una bella differenza, specialmente in quelle società composte da pochi soci, dove gli equilibri sono stati attentamente studiati. C'è comunque la **possibilità di prevedere maggioranze diverse nell'atto costitutivo, o in sede di adeguamento dello statuto** alle nuove norme. E' probabile che molte società scelgano di richiedere una sola maggioranza per le decisioni dei soci, siano esse prese in forma assembleare o meno. La soluzione potrebbe essere quella di richiedere il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. Nella s.r.l., infatti, non dovrebbero esserci problemi di assenteismo dei soci, dato che essi sono normalmente pochi e direttamente interessati alla gestione dell'impresa. Per le modifiche statutarie si potrebbe anche valutare l'opportunità di reintrodurre la maggioranza dei due terzi, ma si tratta di una decisione da prendere caso per caso.

Una novità importante è stata introdotta anche in materia di efficacia delle **decisioni dei soci**. Tutte le decisioni, infatti, **producono effetto solo dal momento della loro iscrizione nel registro delle imprese**, e non da quando sono assunte. Questa è ora la regola generale, mentre prima si applicava solo in alcune ipotesi particolari. In questo modo si intende dare rilevanza alla pubblicità, e impedire che venga eseguita una decisione di cui i terzi non possono ancora avere conoscenza. Ricordiamo infine che i verbali delle assemblee e tutte le decisioni dei soci devono essere riportate nel **libro delle decisioni dei soci**.

L'amministrazione della società

La riforma consente la massima libertà di scelta anche per la nomina dell'organo amministrativo. La s.r.l. può essere gestita da **un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione** oppure da **più amministratori che operano in via disgiunta o congiunta**, secondo i poteri che sono stati attribuiti loro in sede di nomina, proprio come avviene nelle società di persone.

Quando l'amministrazione è attribuita in via **disgiunta**, ciascuno degli amministratori può compiere qualsiasi atto da solo, ma ogni amministratore può opporsi a un'operazione che un altro vorrebbe compiere, prima che sia compiuta. In

tal caso la decisione è rimessa ai soci, che decidono con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. Se invece l'amministrazione è attribuita in via **congiunta**, tutti gli amministratori devono essere d'accordo sul compimento di un determinato atto, a meno che l'atto costitutivo preveda che sia sufficiente il consenso della maggioranza degli amministratori. Naturalmente è possibile stabilire che **certi atti siano compiuti in via disgiunta e altri in via congiunta**. Per esempio, sarà probabilmente molto frequente l'attribuzione in via disgiunta dei poteri di ordinaria amministrazione, e in via congiunta dei poteri di straordinaria amministrazione, oppure il compimento degli atti il cui valore supera un importo predeterminato.

Gli amministratori devono normalmente essere soci. La possibilità che sia nominato amministratore anche chi non è socio deve essere espressamente prevista dall'atto costitutivo. Ed è necessaria **un'espressa previsione dell'atto costitutivo** anche per attribuire a più persone **l'amministrazione in via disgiunta o congiunta**, altrimenti quando sono nominati più amministratori essi formano un consiglio di amministrazione. Per approfittare della nuova opportunità di nominare più amministratori che operino in via disgiunta o congiunta è quindi necessaria una modifica dello statuto sociale.

Ci sono novità anche sul funzionamento del consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può consentire ai suoi membri di **deliberare senza incontrarsi, sottoscrivendo un documento da cui risulta l'argomento della decisione e il proprio consenso**. Come abbiamo visto per i soci, anche per gli amministratori non è più necessario riunirsi fisicamente in un solo luogo per prendere le decisioni. Anche qui la legge distingue tra consultazione scritta e consenso espresso per iscritto, e la differenza tra queste due modalità non è ben chiara. Ricordiamo che secondo alcuni si tratta di consultazione quando si raccolgono le sottoscrizioni degli amministratori su un unico documento, che viene fatto circolare, mentre si parla di consenso quando ogni amministratore invia alla società un documento diverso, anche se predisposto secondo un certo schema. Si tratta comunque di una distinzione priva di importanza, perché la sostanza non cambia: **dai documenti sottoscritti degli amministratori devono sempre risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa**.

Nell'ambito del consiglio di amministrazione si può ancora prevedere la nomina di uno o più **consiglieri delegati**. Non si vede, infatti, alcuna ragione di vietarlo, e dobbiamo tenere presente che si tratta di un'ipotesi diversa rispetto al conferimento dei poteri di amministrazione in via disgiunta o congiunta, dato che il consigliere delegato viene nominato e revocato dal consiglio di amministrazione, non dai soci, e il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento sostituirsi al delegato nell'esercizio dei poteri.

Le nuove norme consentono all'atto costitutivo di **attribuire a uno o più soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società**. Salva una diversa

disposizione dell'atto costitutivo, questi diritti **possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci**, quindi il socio privilegiato ha una sorta di diritto di veto contro l'eventuale modifica dei suoi privilegi. L'attribuzione di questi diritti particolari sarà normalmente prevista al momento della costituzione della società, ma ovviamente è possibile inserirli nell'atto costitutivo con una modifica successiva. Questa modifica dovrà essere approvata all'unanimità, dato che attribuendo un diritto particolare a un socio si va necessariamente a limitare i diritti soggettivi degli altri soci. Al momento della costituzione della società c'è necessariamente il consenso di tutti i soci, ma lo stesso dovrà avvenire ove vengano attribuiti in sede di modifica statutaria.

I diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società rappresentano una delle novità assolute introdotte dalla riforma, su cui sarà senz'altro necessario approfondire il discorso. Vediamo comunque alcune prime riflessioni.

Questi diritti sono personali, cioè propri di quel socio, e **non si trasmettono all'acquirente in caso di trasferimento della quota**, quindi è sempre opportuno, in questi casi, stabilire che cosa succede se quella persona cessa di essere socio. Si potrebbe anche prevedere l'intrasferibilità della sua partecipazione, ma resterebbe comunque da disciplinare l'ipotesi della morte e l'esercizio del diritto di recesso.

Il primo diritto particolare riguardante l'amministrazione della società potrebbe essere, naturalmente, quello di amministrarla direttamente. Un socio potrebbe dunque riservarsi, con il consenso degli altri, il **diritto di essere l'amministratore unico, oppure di essere un componente di diritto del consiglio di amministrazione**. E' un'ipotesi ben diversa dalla nomina dell'organo amministrativo normalmente presente negli atti costitutivi. Qui si tratta infatti di stabilire un diritto di essere amministratore, rendendo impossibile qualsiasi revoca. Immaginiamo che al momento della costituzione della società uno dei soci sia abbastanza forte da farsi attribuire il diritto di essere amministratore unico. Ciò significa che egli avrà il controllo assoluto della società tendenzialmente per tutta la sua durata, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione, anche se dovesse trasferirla in parte e mantenerne solo una piccola porzione. L'unico limite è che egli deve essere socio, perché solo ai soci possono essere attribuiti questi diritti particolari. Ma fino a che egli è socio, gli altri contano ben poco, anche se magari hanno la stragrande maggioranza del capitale sociale. La legge ora consente che si verifichi questa situazione, ma è opportuno che tutti siano ben consapevoli prima di fare queste scelte.

Naturalmente ci sono anche altre ipotesi di diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società. Per esempio, può essere attribuito a un socio il **diritto di nominare uno o più amministratori**, oppure un diritto di veto sul compimento di determinati atti di amministrazione. Quando c'è un consiglio di amministrazione, si potrebbe anche pensare di attribuire un voto plurimo al consigliere nominato da un socio in virtù dei particolari diritti attribuitigli nell'atto

costitutivo. In questo campo la legge pone ben pochi limiti alla fantasia, quindi dovremo abituarci alle situazioni più strane.

In tutti questi casi teniamo però presente che **è opportuno indicare con precisione quale deve essere la forma amministrativa della società**, perché il diritto particolare attribuito a un socio nell'amministrazione può avere un peso ben diverso se la società è amministrata da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione o da più amministratori che agiscono congiuntamente o disgiuntamente. Se questo diritto particolare viene attribuito, è opportuno impedire che una semplice decisione dei soci presa a maggioranza possa scegliere un diverso metodo di amministrazione tra quelli previsti in via alternativa nell'atto costitutivo. In alcuni statuti si prevede che l'organo amministrativo (specialmente quando si tratta di un amministratore unico) sia preventivamente autorizzato per il compimento di particolari atti di amministrazione. Di solito si tratta degli atti di amministrazione straordinaria, degli atti che riguardano beni immobili o di quegli atti il cui valore supera un determinato importo. Le nuove norme prevedono ora che **il socio che intenzionalmente decide o autorizza il compimento di un atto di amministrazione dannoso per la società, i soci o i terzi** (concorrendo con il suo voto a una decisione dei soci o una delibera dell'assemblea) **ne risponde solidalmente e illimitatamente insieme agli amministratori**, naturalmente nei limiti della responsabilità prevista per gli stessi.

La rappresentanza

Secondo le nuove norme **tutti gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società**. Ciascuno di essi, quindi, può esprimere la volontà della società nei confronti dei terzi. In presenza di un consiglio di amministrazione, fino a oggi la rappresentanza era attribuita solo al presidente ed eventualmente ai consiglieri delegati. Dal primo gennaio 2004, invece, ciascuno dei consiglieri potrà dare esecuzione alle delibere del consiglio.

Ricordiamo che la legge distingue la fase della **formazione della volontà** (cioè il modo in cui vengono prese le decisioni) da quella della sua **manifestazione ai terzi** (cioè i mezzi con cui la volontà della società viene comunicata all'esterno, per esempio con la firma di un contratto). La formazione della volontà costituisce l'attività di **amministrazione**, mentre la manifestazione della volontà consiste nella **rappresentanza** della società. Queste due funzioni possono anche essere riunite in una sola persona fisica, come avviene nel caso dell'amministratore unico, che è amministratore e legale rappresentante della società. In altri casi c'è invece un organo amministrativo che delibera la volontà della società (per esempio il consiglio di amministrazione), e un legale rappresentante che la manifesta all'esterno (il presidente oppure uno qualsiasi dei consiglieri), di solito mediante la firma di un atto scritto.

La legge si preoccupa di tutelare i terzi che vengono in contatto con la società, per evitare che essi siano danneggiati dalla mancata conoscenza dei meccanismi di formazione della volontà all'interno della società. Chi entra in contatto con una società di capitali, infatti, **deve solo verificare chi è l'amministratore**, consultando il registro delle imprese. Non deve invece preoccuparsi di verificare che il contratto stipulato con l'amministratore della società sia stato preventivamente deciso dall'organo competente, né che esso sia compreso nell'oggetto sociale, e neppure se l'amministratore abbia tutti i poteri necessari. Eventuali **limitazioni ai poteri di rappresentanza** previste dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se rese pubbliche attraverso il registro delle imprese, **non possono essere opposte ai terzi** (cioè ai soggetti estranei alla società), **a meno che si dimostri che questi hanno agito intenzionalmente a danno della società**. Non basta la malafede, cioè la conoscenza dei limiti posti ai poteri dell'amministratore, ma occorre che il terzo abbia sfruttato la situazione per danneggiare la società, una prova che non può essere fornita facilmente.

L'unica cosa che deve essere sempre verificata dai terzi è la qualifica di amministratore, che risulta dal registro delle imprese. Infatti, se qualcuno afferma di essere amministratore ma non lo è, perché non è mai stato nominato oppure è stato revocato, si applicano le regole ordinarie e la società non può essere in alcun modo vincolata dall'attività di chi ha falsamente affermato di esserne il legale rappresentante, ferma restando la responsabilità personale di quest'ultimo. La società può ritenersi responsabile dell'attività del falso rappresentante solo quando si verifica una situazione di apparenza tale da far sorgere nei terzi la convinzione che egli possa impegnare validamente la società, come per esempio nel caso in cui il falso rappresentante disponga liberamente della carta intestata della società, sia presente nei locali della sede sociale o simili.

Il collegio sindacale

Il controllo della s.r.l. non subisce particolari modifiche. La nomina del **collegio sindacale** rimane obbligatoria solo per le s.r.l. che hanno un **capitale sociale** non inferiore a quello fissato come minimo per le s.p.a., ora **120.000 euro**, oppure **superano per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dalla legge** (attivo dello stato patrimoniale di 3.125.000 euro; fatturato di 6.250.000 euro; 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio). L'obbligo cessa se almeno due di questi limiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.

Quando è richiesta la nomina del collegio sindacale, si applicano le norme dettate per le s.p.a.. Dato che nella s.r.l. il collegio sindacale, oltre a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sulla correttezza dell'amministrazione, esercita il controllo contabile, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, come è previsto dalla legge per le s.p.a. che affidano il

controllo contabile al collegio sindacale. Le s.r.l. esistenti che sono tenute ad avere il collegio sindacale dovranno quindi verificare la presenza dei requisiti in capo ai sindaci e se necessario procedere alla sostituzione dei componenti che non risultano iscritti al registro dei revisori contabili, prima dell'inizio del prossimo esercizio sociale, cioè entro il 31 dicembre 2003.

Anche quando la legge non lo richiede, l'atto costitutivo può prevedere, in via del tutto **facoltativa**, la nomina del collegio sindacale oppure di un revisore, determinandone competenze e poteri. La figura del revisore unico, dunque, può essere introdotta solo in via facoltativa, perché il controllo obbligatorio rimane sempre affidato al collegio sindacale.

In ogni caso la legge stabilisce che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno **diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare**, anche tramite professionisti di loro fiducia, **i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione**.

Aumento e riduzione del capitale

L'aumento e la riduzione del capitale sociale rappresentano modifiche dell'atto costitutivo, e quindi devono essere **deliberate dall'assemblea dei soci** con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, salvo che lo statuto preveda una maggioranza più elevata. La delibera di **aumento del capitale** prevede le modalità e i termini per la sottoscrizione, che non possono essere inferiori a **trenta giorni** dalla comunicazione ai soci. A differenza che nella s.p.a., qui non è richiesta la pubblicazione di un'offerta di opzione nel registro delle imprese. La delibera stabilisce anche l'importo dell'eventuale **sovrapprezzo**, cioè la somma che deve essere versata in più rispetto al valore nominale delle quote, per adeguarlo al loro valore effettivo. Chi sottoscrive l'aumento di capitale deve versare contestualmente nelle casse sociali almeno il **25% del capitale sottoscritto**, e l'intero sovrapprezzo. Se l'atto costitutivo lo consente, anche in sede di aumento del capitale è possibile conferire **qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica: beni mobili o immobili, crediti**, ma anche **prestazioni di lavoro o di servizi** a favore della società, come abbiamo visto in sede di costituzione della società. L'aumento di capitale non può essere attuato (ma può essere deliberato) fino a che i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Gli amministratori devono depositare nel registro delle imprese un'**attestazione** che l'aumento del capitale è stato eseguito, entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione. Se l'aumento del capitale non viene interamente sottoscritto nel termine stabilito, resta efficace per la parte sottoscritta solo se la delibera lo ha espressamente previsto.

In caso di aumento del capitale sociale, ciascuno dei soci ha il **diritto di opzione**, cioè il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alla quota da lui posseduta.

In questo modo il peso di ciascun socio rimane invariato. La delibera di aumento del capitale può però prevedere che **la parte eventualmente rimasta non sottoscritta dai soci sia offerta in sottoscrizione agli altri soci o a terzi.**

L'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale può anche **escludere il diritto di opzione**, stabilendo che le quote di nuova emissione siano offerte direttamente a terzi, **ma solo se l'atto costitutivo prevede espressamente** questa possibilità. In questo caso il socio che non ha dato il proprio consenso alla delibera ha **diritto di recedere dalla società**. Il diritto di opzione non può mai essere escluso quando l'aumento è deliberato in conseguenza di perdite che hanno ridotto il capitale al di sotto del minimo legale.

Ricordiamo anche che l'atto costitutivo può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

L'aumento del capitale sociale può essere anche **gratuito**, quando l'assemblea delibera di imputare a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. In questo caso i soci non devono eseguire alcun versamento, e la quota di partecipazione di ciascuno resta proporzionalmente invariata.

La **riduzione del capitale sociale** avviene, in primo luogo, in presenza di perdite. Qui non ci sono grosse novità. Ricordiamo infatti che **se il capitale si è ridotto di un terzo in conseguenza di perdite**, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci, sottoponendogli una relazione sulla situazione patrimoniale della società. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, la relazione deve essere depositata presso la sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, a disposizione dei soci. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. L'assemblea può deliberare subito la riduzione del capitale per perdite, oppure prendere tempo. **Se entro l'esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di un terzo del capitale, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la riduzione del capitale**, altrimenti gli amministratori nonché i sindaci o il revisore, se nominati, devono chiedere al tribunale di provvedere in tal senso. Se però in conseguenza di una perdita di oltre un terzo del capitale questo si riduce al di sotto del minimo previsto dalla legge, **l'assemblea deve immediatamente deliberare la sua riduzione e il contestuale aumento a una cifra non inferiore a 10.000 euro**, a meno che non sia deliberata la trasformazione in società di persone. In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite le quote dei soci si riducono in maniera proporzionale, in modo che la loro partecipazione rimanga invariata in termini percentuali.

La riduzione del capitale, però, può essere deliberata anche in assenza di perdite. Fino a oggi questo era possibile solo in caso di esuberanza del capitale rispetto all'oggetto sociale, un criterio controverso che veniva interpretato in modo molto restrittivo dalla giurisprudenza. La riforma, invece, consente la **riduzione**

volontaria del capitale senza neppure la necessità di fornire una motivazione, ovviamente nel rispetto del limite minimo di 10.000 euro. E' però prevista una particolare procedura a tutela dei creditori sociali. La delibera può essere eseguita soltanto **dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese**, a condizione che **nessun creditore anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione**. Anche in caso di opposizione, peraltro, il tribunale può autorizzare l'esecuzione se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio oppure se la società presta una garanzia ritenuta idonea.

I finanziamenti dei soci

C'è una novità importante anche sui finanziamenti dei soci alla società. Come è noto si tratta di uno strumento ampiamente utilizzato dai soci per **fare affluire nella società nuove risorse finanziarie** senza ricorrere a un formale aumento del capitale sociale. Il legislatore ha ritenuto che nelle piccole e medie imprese i soci facciano troppo spesso ricorso al finanziamento soci anziché apportare capitale di rischio. Accade frequentemente che la s.r.l. sia costituita con il capitale minimo di 10.000 euro, e i soci forniscano successivamente alla società i maggiori mezzi necessari per l'esercizio dell'attività a titolo di finanziamento.

Conformemente a quanto previsto nella maggior parte degli Stati europei, le nuove norme stabiliscono che il **rimborso dei finanziamenti eseguiti, in qualsiasi forma, dai soci può avvenire solo quando sono stati pagati gli altri creditori**, e in caso di **fallimento** l'eventuale rimborso avvenuto nell'anno precedente deve essere **restituito**. Queste regole valgono solo per i finanziamenti concessi dai soci in un momento in cui **l'indebitamento della società risulta eccessivo** rispetto al patrimonio netto, anche in considerazione del tipo di attività esercitato, o comunque quando **la situazione finanziaria della società richiederebbe un conferimento a titolo di capitale**. Si tratta però di criteri piuttosto vaghi, e la situazione delle piccole e medie imprese italiane, spesso sottocapitalizzate e dipendenti dal credito bancario, rende probabile un'applicazione pressoché generalizzata delle nuove regole.

Con queste norme il legislatore vuole evitare che i soci si sottraggano al rischio d'impresa apportando alla società un finanziamento quando sarebbe necessario conferire un maggiore capitale sociale. Le nuove regole sono state **dettate specificamente per le s.r.l.**, ma si sta già diffondendo l'ipotesi che possano essere applicate, in via interpretativa, anche alle società costituite nella forma di s.p.a., almeno quando sono rappresentative di una realtà imprenditoriale simile a quella tipica della s.r.l., cioè un'impresa di dimensione media o piccola con una base sociale ristretta.

Ricordiamo comunque che le modalità con cui possono avvenire i finanziamenti da parte dei soci non sono state modificate dalla riforma. Esse sono essenzialmente

due. Il **finanziamento in conto capitale** è un versamento eseguito dai soci e **acquisito definitivamente dalla società**, che non è tenuta a pagare alcun interesse. Il socio che ha eseguito il finanziamento in conto capitale **non ha il diritto di chiederne la restituzione**. Naturalmente, pur mancando un obbligo in tal senso, è possibile che la società deliberi la restituzione ai soci delle somme versate, sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili risultanti dal bilancio. La restituzione, però, deve avvenire necessariamente in proporzione alle quote di capitale sottoscritto, anche se i finanziamenti sono stati eseguiti in modo difforme. La società può impiegare le somme ricevute dai soci per eseguire investimenti, per coprire delle perdite, o anche imputarle alla successiva sottoscrizione di un vero e proprio aumento del capitale sociale. Quando il versamento dei soci è preordinato proprio a questa operazione, si parla più propriamente di versamento in conto futuro aumento di capitale, a cui peraltro la giurisprudenza applica la stessa disciplina.

Il socio, naturalmente, può anche **concedere alla società un vero e proprio prestito**, comportandosi come qualsiasi terzo. In questo caso non si tratta più di capitale di rischio, ma di un vero e proprio **credito del socio verso la società, che dovrà essere restituito alla scadenza prevista, e che può anche essere produttivo di interessi**, come un vero e proprio mutuo. La legge pone però delle limitazioni ben precise, per evitare che si verifichi, da parte della società, una raccolta del risparmio non autorizzata. Il socio che fa il prestito alla società deve essere titolare di **almeno il 2% del capitale sociale**, e essere **socio da almeno tre mesi**. Inoltre **l'atto costitutivo deve prevedere espressamente la possibilità di ricevere finanziamenti dai soci**.

Nella pratica appare spesso difficile stabilire se il socio abbia voluto eseguire un versamento in conto capitale o concedere un prestito alla società, a causa dell'utilizzo di terminologie imprecise. In tal caso la giurisprudenza tiene conto del concreto atteggiarsi del rapporto e delle finalità che è diretto a soddisfare. La previsione di interessi rivela senza dubbio che si tratta di un mutuo, mentre la proporzionalità tra le quote sociali e le somme versate fa propendere per il versamento in conto capitale.

La distinzione tra le due ipotesi è importante anche per quanto riguarda l'imposta di registro. Il **finanziamento in conto capitale non è soggetto ad alcuna imposta**. Si paga l'imposta di registro fissa (129,11 euro) solo se successivamente si delibera il passaggio a capitale del finanziamento, oppure la restituzione ai soci delle somme versate, sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili risultanti dal bilancio. Il **prestito concesso alla società dal socio** è invece soggetto all'**imposta di registro con l'aliquota del 3%** (art. 9 parte I Tariffa). L'esenzione, infatti, si applica soltanto ai finanziamenti in conto capitale, ovvero senza obbligo di restituzione, perché solo quelli risultano equiparati, ai fini fiscali, al conferimento nella società di capitale di rischio. Per evitare la tassazione immediata si può però

concordare il prestito mediante **scambio di lettere raccomandate** tra il socio e la società, da registrare solo in caso d'uso.

Per quanto riguarda le imposte sul reddito, per evitare che i finanziamenti dei soci, di qualsiasi tipo, siano considerati produttivi di interessi (sui quali i soci dovrebbero pagare le tasse) occorre inserire nel bilancio la causale "**Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi**".

L'emissione di obbligazioni

La riforma consente ora anche alla s.r.l. l'emissione di obbligazioni, cioè titoli rappresentativi di un diritto di credito nei confronti della società, fino a oggi riservata alle società per azioni. Ci sono però alcune limitazioni. Anzitutto questi titoli **possono essere sottoscritti solo da investitori professionali** soggetti a vigilanza, cioè sostanzialmente dalle banche. La società non potrà dunque trovare gli investitori disposti a fargli credito ed emettere direttamente le obbligazioni, ma dovrà necessariamente passare attraverso una banca che sottoscriva le obbligazioni emesse e si occupi della loro collocazione sul mercato. In questo caso, però, **la banca risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti**, a meno che si tratti di altri investitori professionali, che avrebbero potuto sottoscrivere direttamente i titoli fin dall'inizio, oppure di soci della medesima società emittente.

Questo obbligo della banca di farsi garante del rimborso delle obbligazioni renderà il suo intervento piuttosto oneroso (è come se la banca rilasciasse una fideiussione) e ne limiterà la possibilità di utilizzo alle sole società dotate di solide garanzie patrimoniali. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per le emissioni obbligazionarie **destinate alla sottoscrizione dei soci**, ove **la banca non è tenuta a fornire alcuna garanzia**, e si limita a fare da intermediario nell'emissione dei titoli. Questa ipotesi potrebbe dunque avere un notevole successo nella pratica, anche per i vantaggi fiscali che ne potrebbero derivare ai soci.

Ricordiamo comunque che la possibilità di emettere obbligazioni deve essere **espressamente prevista nell'atto costitutivo**, che deve precisare se la relativa competenza spetta ai soci o all'organo amministrativo. E' quindi probabile che tale clausola diventi abituale negli statuti di s.r.l., per evitare di dover procedere a modifiche nel momento in cui tale soluzione risultasse opportuna.

La clausola arbitrale

La clausola arbitrale, pur essendo facoltativa, è presente in quasi tutti gli statuti di società di persone e di capitali. Come è noto la clausola arbitrale, definita più propriamente clausola compromissoria, prevede che le controversie insorte tra i soci o tra questi e la società siano risolte da uno o più arbitri. In presenza di una

clausola arbitrale non è necessario rivolgersi al tribunale, che sarebbe competente in via ordinaria. La scelta di introdurre una clausola arbitrale deriva in primo luogo dalla proverbiale lentezza delle cause civili, che possono durare anche diversi anni, con il rischio di paralizzare o comunque di limitare, nel frattempo, l'attività dell'impresa sociale. In alcuni casi, inoltre, i soci preferiscono evitare il procedimento in tribunale anche per ragioni di riservatezza. La clausola arbitrale ha dunque avuto sino a oggi una grande diffusione.

La riforma del diritto societario entrata in vigore lo scorso anno ha introdotto una novità tanto importante quanto inspiegabile. Gli arbitri devono essere sempre nominati da un soggetto estraneo alla società e non possono più essere nominati dai soci, come in precedenza era normalmente previsto. Fino a ieri quasi tutte le clausole arbitrali presenti negli statuti di s.r.l. prevedevano che il collegio arbitrale fosse composto da tre arbitri, di cui due sono nominati dalle parti in causa, uno per parte, e il terzo dai due arbitri di parte, e solo in mancanza di accordo da un'autorità esterna. Anche in caso di arbitro unico, si prevedeva che fosse nominato dalle parti di comune accordo, e solo in via residuale da un soggetto esterno. Questo è il modo in cui funzionano le clausole arbitrali in tutto il mondo, e così continueranno a funzionare anche in Italia al di fuori delle materie societarie. Non si vede proprio alcuna ragione di applicare una regola diversa alle clausole arbitrali inserite negli statuti societari. Già da tempo la giurisprudenza aveva chiarito che era illegittimo prevedere che il collegio arbitrale fosse nominato da un organo della società, perché non avrebbe potuto essere imparziale, e già da tempo non si vedono più clausole di quel genere. Ma se ogni parte nomina un arbitro, che problema può esserci?

In ogni caso il legislatore ha fatto la sua scelta, e dal primo gennaio 2004 le clausole arbitrali, nella loro precedente formulazione, non hanno più valore, e tutte le controversie sono decise dal tribunale competente. Chi ha voluto mantenere la clausola arbitrale ha dovuto adeguare lo statuto, prevedendo che tutti gli arbitri siano nominati dal presidente del tribunale, o della camera di commercio o del consiglio notarile, o di un ordine professionale, oppure da un'altra autorità esterna alla società. Le società di nuova costituzione possono inserire nello statuto una clausola arbitrale solo formulandola in tal senso.

Le nuove norme prevedono anche che in sede di modifica dell'atto costitutivo la clausola arbitrale può essere introdotta o eliminata solo con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. Inoltre i soci assenti e quelli che hanno votato contro l'introduzione o la soppressione possono recedere dalla società entro i novanta giorni successivi alla delibera.

Ricordiamo infine che le nuove norme sulle clausole arbitrali si applicano, dal primo gennaio 2004, anche alle società di persone (s.n.c., s.a.s. e società semplici).

La s.r.l. unipersonale

La riforma del diritto societario **conferma la possibilità di costituire una società anche da parte di una sola persona**. Per la s.r.l. non è una novità, perché la società unipersonale è prevista già dal 1993, ma le nuove norme estendono questa possibilità **anche alla s.p.a.**

Una società con un solo socio sembra un controsenso, perché il concetto di società implica la collaborazione tra più soggetti. Sarebbe più corretto parlare di **impresa individuale con responsabilità limitata**: l'imprenditore può decidere di destinare all'esercizio dell'impresa solo un capitale determinato, mantenendo al sicuro da ogni rischio il resto del suo patrimonio. Lo strumento scelto del legislatore, però, rimane una società, che pur avendo un solo socio **continua a funzionare secondo le regole ordinarie**. C'è quindi l'assemblea (anche se composta da una sola persona), un organo amministrativo (che può essere il socio stesso, ma anche essere composto da una o più persone estranee alla società) e, se necessario, l'organo di controllo.

L'**atto costitutivo** della società è quello ordinario, anche se alcune clausole (per esempio, gradimento o prelazione) non possono trovare applicazione fino a che la società ha un unico socio. Bisogna infatti tenere presente la possibilità che il numero dei soci aumenti, durante la vita della società, in seguito a una semplice cessione di quote.

La legge prevede però alcune norme particolari per la società unipersonale. Anzitutto, quando la società viene costituita con un atto unilaterale è necessario **versare l'intero capitale sociale** prima dell'atto costitutivo, anziché il 25%. Lo stesso avviene per l'aumento di capitale sottoscritto dall'unico socio. Quando si concentra in un'unica persona la titolarità di tutte le quote di una società preesistente, i versamenti ancora dovuti devono essere eseguiti entro novanta giorni.

Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o quando cambia la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve **depositare nel registro delle imprese**, entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci, **una dichiarazione** contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e della cittadinanza dell'unico socio. Apposita dichiarazione deve essere depositata nel registro delle imprese quando si ricostituisce la pluralità dei soci. In ogni caso la pubblicità può essere eseguita anche direttamente dal socio unico o da colui che cessa di essere tale.

Ricordiamo che **negli atti e nella corrispondenza** della società deve essere sempre indicato che è **unipersonale**, senza specificare il nome del socio unico. Questo non significa che l'indicazione debba essere introdotta nella denominazione della società: è sufficiente la semplice menzione negli atti e nella corrispondenza, come avviene per il capitale sociale. L'introduzione della dicitura nella denominazione

sociale è sicuramente inopportuna, perché costringerebbe a modificarla in caso di ricostituzione della pluralità dei soci, ed è addirittura considerata illegittima dalla giurisprudenza più recente.

I contratti della società con l'unico socio e le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal **libro delle decisioni degli amministratori** oppure da **atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento**.

Le **novità della riforma** riguardano soprattutto le ipotesi in cui il socio unico risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali. Si tratta, ovviamente, di ipotesi eccezionali, dato che si tratta pur sempre di una s.r.l., caratterizzata proprio dalla responsabilità limitata.

Le nuove norme prevedono che il socio unico assume **responsabilità illimitata** per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui era titolare dell'intera partecipazione, **solo in caso di fallimento della società**, e solo **quando il capitale sociale non è stato interamente eseguito oppure non è stata eseguita la pubblicità nel registro imprese** relativa alla presenza di un unico socio. Se si verificano queste condizioni viene dichiarata la dichiarazione di fallimento dell'unico socio in estensione a quello della società, cosa che non può mai avvenire quando sono rispettate le regole che prevedono il versamento integrale del capitale sociale e la pubblicità della presenza di un unico socio.

Con la riforma scompaiono invece le altre ipotesi di responsabilità illimitata previste dalla normativa attuale. Dal primo gennaio 2004, dunque, potrà godere della responsabilità limitata anche chi è socio unico di più società di capitali, così come le persone giuridiche che controllano interamente una società di capitali.

Ricordiamo comunque che la **giurisprudenza** ritiene applicabile la disciplina dell'unico socio anche nel caso in cui **una parte del capitale sociale risulti fittiziamente intestata a terzi**, pur rimanendo l'effettivo potere decisionale concentrato in capo a un unico soggetto. E' il caso dell'intestazione, simulata o fiduciaria, di una piccola quota di partecipazione a un familiare, ipotesi molto frequente prima del 1993, quando la s.r.l. non poteva avere un unico socio. In questa situazione si presenta la possibilità che **il fallimento della società sia esteso anche a quello che, di fatto, è l'unico socio**, mancando un'adeguata pubblicità dell'unipersonalità. La legge, infatti, consente che la s.r.l. (e ora anche la s.p.a.) abbia un unico socio, ma solo a condizione che tale situazione sia resa evidente a tutti.